

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2094)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI VITTORIO BERTI** Baldina, **LEVI, DI PRISCO, ROMAGNOLI CARETTONI** Tullia, **PIRASTU, RAIA, TOMASUCCI, FARNETI** Ariella, **ANDERLINI, POERIO, SALATI, BRAMBILLA, STEFANELLI, MANENTI, CIPOLLA, CORRAO, GUANTI, FABRETTI, ABENANTE, TROPEANO, GALANTE GARRONE** e **CARUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1972

Disposizioni a favore degli elettori italiani emigrati per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, regionali ed amministrative

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione di ogni consultazione elettorale si è dovuto provvedere di volta in volta a presentare varie proposte di legge tendenti ad agevolare l'esercizio del diritto-dovere di voto per i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, si trovavano all'estero o fuori del comune nelle cui liste elettorali risultavano iscritti. Ma si è sempre trattato di norme contingenti e parziali.

In effetti, è mancato sino a questo momento un provvedimento legislativo organico che regolasse tutta la materia relativa alla necessità di porre ogni emigrato nell'obiettiva e concreta condizione di esplicitare il diritto di voto, così come stabilisce la Costituzione per ogni cittadino italiano. Dice, infatti, l'articolo 48 della Costituzione: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto

non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Anche il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, è in tal senso molto esplicito quando afferma, all'articolo 4: « L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese ».

Eppure, milioni di lavoratori emigrati sono di fatto privati di tale diritto per l'ineadeguatezza dei provvedimenti sinora adottati a loro favore.

Non possono certo considerarsi risolutive le agevolazioni previste per le elezioni politiche generali (riduzione del 70 per cento sul prezzo del biglietto ferroviario per gli elettori che si recano a votare in un comune diverso da quello nel quale si trovano, e concessione del biglietto gratuito dalla sta-

zione di confine al comune di iscrizione elettorale per gli emigrati all'estero) in un secondo tempo estese, con la legge del 26 maggio 1969, n. 241, anche alle elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali.

Si rende quindi necessaria, a nostro avviso, la rapida approvazione di un provvedimento organico che metta in grado i lavoratori emigrati di esercitare, in occasione delle elezioni politiche e amministrative, i loro diritti costituzionali votando nel loro comune di origine.

In virtù di tali considerazioni riteniamo indispensabile assicurare ai lavoratori emigrati all'estero — oltre alla gratuità del viaggio sul territorio italiano — il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro alla frontiera italiana; e agli emigrati all'interno del Paese, il viaggio gratuito per raggiungere la loro sede elettorale.

Inoltre, ci sembra doveroso assicurare a tutti gli elettori emigrati un contributo straordinario in considerazione delle notevoli spese da loro sostenute per la perdita di un certo numero di giornate lavorative indispensabili per metterli in condizione di esercitare il diritto di voto.

Tale beneficio è già stato riconosciuto dal Governo regionale sardo e dal Governo regionale della Sicilia in occasione delle elezioni dei rispettivi Consigli regionali.

Certo, siamo consapevoli che le disposizioni contenute nel presente disegno di legge richiedono un onere a carico del bilancio dello Stato, ma a parte ogni considerazione di principio che trova tutti concordi sulla necessità di garantire ad ogni elettore emigrato l'esercizio del diritto di voto, va osservato che i rimborsi previsti costituiscono

un doveroso riconoscimento di ciò che il lavoro degli italiani all'estero ha fruttato in rimesse alla collettività nazionale e agli effetti della nostra bilancia dei pagamenti.

Nel presente disegno di legge è inoltre previsto che all'atto della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Ministero degli esteri ne dia comunicazione ufficiale ai Governi dei Paesi ove risiedono i lavoratori emigrati, allo scopo di agevolare la concessione dei permessi da parte di ditte ed enti che occupano elettori italiani. Ciò si rende necessario per ovviare, almeno in parte, agli ostacoli frapposti dai datori di lavoro dei Paesi ospitanti i quali in passato hanno spesso negato i necessari permessi invocando le esigenze della produzione e sostenendo di non aver ricevuto in tempo utile le richieste presentate singolarmente dai lavoratori emigrati.

Onorevoli senatori, siamo fiduciosi che i provvedimenti da noi proposti, i quali sono vivamente attesi da tutti i lavoratori emigrati, saranno oggetto di attento esame e di sollecita approvazione. Siamo stati indotti a farlo anche tenendo presente le approfondite indagini sui problemi dell'emigrazione svolte dal CNEL e dalla Camera dei deputati che hanno, tra l'altro, messo in luce l'esigenza di migliorare e rafforzare i legami fra la nostra emigrazione ed il Paese. E quanto anche noi ci proponiamo di fare con il seguente disegno di legge, nell'intento di eliminare una grave discriminazione che colpisce una parte così rilevante di cittadini italiani nell'esercizio di un loro fondamentale diritto-dovere: il diritto di voto, libero e uguale per tutti, come prescrive la nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai cittadini italiani che, al momento della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei due rami del Parlamento, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, si trovino, per ragioni di lavoro, all'estero, per rendere loro possibile l'esercizio del diritto-dovere di voto, è assicurato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro alla frontiera italiana, ferme restando le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Il rimborso viene effettuato dai comuni nelle cui liste elettorali risultano iscritti, e mediante esibizione del titolo di viaggio e dell'attestazione rilasciata dal Presidente del seggio secondo la quale il richiedente ha esercitato il diritto di voto.

Art. 2.

I cittadini che si trovano per ragioni di lavoro sul territorio italiano, ma fuori del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, hanno diritto al viaggio gratuito per raggiungere la loro sede elettorale e votare.

Sono stabilite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione del primo comma; i relativi oneri saranno rimborsati a titolo specifico dal Bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 3.

Le facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 1 hanno vigore a partire dal quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione e scadono al decimo giorno dopo di essa.

Art. 4.

L'Amministrazione dello Stato eroga, tramite i comuni, un contributo straordinario, a titolo di parziale rimborso spese per perdita di giornate lavorative, agli elettori emigrati in Italia o all'estero che si recano a votare nei comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti, nella seguente misura:

lire 8.000 per gli elettori emigrati che provengono dal territorio nazionale;

lire 20.000 per coloro che provengono da Paesi esteri europei;

lire 40.000 per coloro che provengono da Paesi esteri extra-europei.

Il sussidio viene ritirato con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge per quanto attiene ai rimborsi delle spese di viaggio.

Art. 5.

L'Amministrazione dello Stato provvede a rimborsare ai comuni le somme erogate in base ai precedenti articoli entro e non oltre i trenta giorni dopo la richiesta documentata del comune.

Art. 6.

All'atto della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei due rami del Parlamento, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, il Ministero degli esteri ne dà comunicazione ufficiale ai Governi dei Paesi ove risiedono i lavoratori emigrati allo scopo di agevolare la concessione dei permessi da parte di ditte, enti ed amministrazioni che occupano elettori italiani.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4 della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.